ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-624 del 14/03/2016

Oggetto AUA DITTA CADF SPA. IMPIANTO DI

DEPURAZIONE DI RONCODIGA VIA FRASSINO

COMUNE DI TRESIGALLO

Proposta n. PDET-AMB-2016-636 del 14/03/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA

Dirigente adottante PAOLA MAGRI

Questo giorno quattordici MARZO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

arpae

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

Sinadoc. Pratica 4762/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società CADF SPA con sede legale nel Comune di

CODIGORO, V. ALFIERI 3 ed impianto nel Comune di TRESIGALLO, V. FRASSINO -

RONCODIGA'. Protocollo istanza del SUEI Unione Comuni Terre e Fiumi n. 11923 del

04/12/2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di DEPURAZIONE

ACQUE REFLUE URBANE.

ILRESPONSABILE

- Vista la domanda in data 26/11/2015, trasmessa dal SUEI Unione Comuni Terre e Fiumi,

assunta al P.G. della Provincia il 10/12/2015 con il n. 81810, presentata al SUEI Unione

Comuni Terre e Fiumi in data 04/12/2015, dalla Società CADF SPA, nella persona di

CRISTIANO BERTELLI in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di

CODIGORO, V. ALFIERI 3 e stabilimento nel Comune di TRESIGALLO, V. FRASSINO -

RONCODIGA', per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13

marzo 2013 n. 59;

Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di

DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE, con autorizzazioni settoriali in scadenza;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione

Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia

ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad

autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio

2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art.

4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere

superiore a 90 giorni;

arpae

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a

diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento

conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi

dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, nº 160, ovvero

nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990,

n° 241;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle

Unioni e fusioni di Comuni";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e

locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo

generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

(Arpae);

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per

l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità

Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del

processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di

approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia

regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del

documento manuale organizzativo di Arpae;

– Visti:

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;



L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- Considerato che, si tratta di una rete di pubblica fognatura a servizio dell'agglomerato di Roncodigà, con scarico fognario terminale dotato di vasca imhoff con potenzialità massima di 200 A.E e con caratteristiche per le quali si applicano le disposizioni previste, dal medesimo decreto, per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 50 e 200;
- preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono
 regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia n° 27061 del 30/03/2012;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in
 materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- Visto il parere dell'unione dei Comuni Terre e Fiumi del 21/12/2015 con Prot. n. 12505, con cui esprime parere favorevole, con prescrizioni, per l'impatto acustico;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13,
 di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituiti, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Dato atto che:



- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n.

 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R.

 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

ADOTTA

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUEI Unione Comuni Terre e Fiumi alla Società CADF SPA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di CODIGORO, V. ALFIERI 3 ed impianto nel Comune di TRESIGALLO, V. FRASSINO - RONCODIGA', codice fiscale n. 01280290386 per l'esercizio dell'attività DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:



Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Lo scarico fognario della vasca imhoff di Roncodigà in via Frassino, nel corpo idrico ricettore Canale Molino, di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante (all. 1), deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tab. 3 del punto 7) della delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003, ovvero:
 - solidi sospesi totali (mg/l) Non più del 50% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤200 mg/l;
 - BOD (mg/l) Non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 250 mg/l; COD (mg/l) Non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 500 mg/l.
- L'Ente gestore deve effettuare autocontrolli, per i parametri solidi sospesi BOD COD –
 ,allo scarico dell'impianto e alle acque in entrata, con una frequenza di campionamento
 semestrale, i dati risultanti dalle analisi devono essere trasmessi ad ARPAE di Ferrara.
- 3. Gli autocontrolli sopramenzionati dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente e in accordo con ARPA di Ferrara.
- 4. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro nel quale devono essere annotate le operazioni di estrazione periodica dei fanghi e la manutenzione delle vasche.



- 5. Gli scaricatori di piena, indicati dalla planimetria allegata al presente atto quale parte integrante (allegato 2), a servizio di questa rete fognaria devono essere mantenuti costantemente accessibili per la manutenzione da parte del gestore e per eventuali ispezioni atte a verificarne il corretto funzionamento, devono essere dimensionati in modo tale da impedire, in caso di eventi meteorici, il versamento diretto, nel corpo idrico ricettore, delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco.
- La vasca imhoff non dovrà recare alcun nocumento a persone o cose, in particolare per gli odori e aerosol.
- 7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
- 8. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
- In occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie si dovranno adottare, qualora sia possibile tecnicamente e a livello gestionale, misure alternative all'utilizzo del by-pass, smaltendo i reflui mediante conferimento degli stessi ad altro impianto.
- 10. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti, con particolare attenzione al periodo in cui il corpo idrico ricettore dello scarico ha portata nulla.
- 11. Il punto assunto per il campionamento ed il controllo, nella planimetria allegata (allegato 1), deve essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti.
- 12. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.



- 13. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico fognario.
- 14. In caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e, comunque, in situazioni che possono comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione ARPAE di Ferrara, per le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 152/06.

B) IMPATTO ACUSTICO

- La ditta dovrà intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o
 parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 2. la ditta dovrà compiere una previsione/valutazione d'impatto acustico nel caso di modifiche all'impianto che lo richiedano o nel caso di modifiche normative o regolamentari.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUEI, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale;

 scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia n° 27061 del 30/03/2012;

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte del SUEI, il titolo abilitativo in materia ambientale, rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara, atto n. 27061 del 30/03/2012.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE di Ferrara, formale domanda per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere



comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUEI Unione Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUEI Unione Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUEI e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUEI Unione Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA'
SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO
AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL
PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello



Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUEI.

F.to digitalmente
II Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.